



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 6.09.2013 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. **507, per un montante di €. 32.640,00 da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo di € 272,00 ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di luglio 2018.
- In sede di estinzione non vi è stata la retrocessione integrale degli oneri non maturati.
- La sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una restituzione proporzionale di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up front* o *recurring*. Le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di complessivi € 1.884,50, calcolati secondo il pro rata, a titolo di oneri non maturati, oltre agli interessi legali dalla messa in mora e le spese di lite pari a € 320,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- La ricorrente ha stipulato il finanziamento n. ***753 (ex n. ***507) da rimborsare in 120 rate mensili, estinto in data 31/07/2018.
- Tutti i costi e le commissioni dovuti alla ricorrente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare.
- Sono *up front*, dunque non rimborsabili, le "commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento", incluse le "spese di istruttoria".



- Sono altresì *up front* le “*provvigioni all’intermediario del credito*”. Peraltro, il contratto e la “*legenda esplicativa*” allegata al Modulo SECCI definiscono chiaramente gli intermediari che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’intermediario ex art. 106 TUB, è espletata attraverso dipendenti dello stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM.
- L’eventuale odierna assenza nel registro del soggetto collocatore non è sinonimo di inabilitazione al collocamento, ma semplicemente di cessazione della propria attività e contestuale cancellazione dal registro in applicazione della normativa di riferimento.
- La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11.09.2019, causa C-383/18, non può mai avere “*efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)*”.
- L’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento.
- In ogni caso, contrasterebbe con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi.
- I principi posti dalla sentenza Lexitor non possono comunque trasfondersi retroattivamente nell’interpretazione dell’art. 125 *sexies*, co. 1, TUB e non possono applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della sua pubblicazione e a tale data addirittura già estinti, come nel caso di specie.
- Per quanto attiene agli oneri assicurativi, le Compagnie di Assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto per complessivi € 282,80 in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza della ricorrente e da questa regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione alle predette polizze.
- Il rimborso delle spese legali non è dovuto, poiché la ricorrente non ha dimostrato di essersi avvalsa nell’intero snodo procedimentale dell’ausilio di un difensore, sopportandone il relativo costo.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.



DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap



n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014). Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, dalla documentazione in atti il Collegio rileva che il prestito è stato estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 57 rate delle 120 complessive.

Dal modulo SECCI e dal contratto emerge l'intervento in sede di stipula di un intermediario *ex art.* 106 TUB e di un agente in attività finanziaria.

Quanto alla qualificazione delle clausole, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che le Commissioni mandataria - perfezionamento (lett. a) e le Provvigioni intermediario (lett. c), descritte come "*attività di perfezionamento del finanziamento*" nel SECCI, siano costi *up front*, mentre le Commissioni mandataria - gestione (lett. b) siano di tipo *recurring*.

In merito agli oneri assicurativi, il contratto di finanziamento stesso prevede il rimborso in base alle formule attuariali. Le CGA, di data coerente con quella di sottoscrizione del prestito, sono state prodotte dall'intermediario. Con riferimento a entrambe le coperture, l'intermediario ha prodotto, oltre ai certificati di polizza, copia dei moduli di adesione, nei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quali la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione informativa, di averne preso visione e di accettarla. L'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione indica i criteri di rimborso dei premi non fruiti. In base all'orientamento condiviso, al rimborso dei premi assicurativi si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo. Sulla base di quanto rappresentato si applicherà pertanto il criterio contrattuale di rimborso. L'intermediario allega inoltre le comunicazioni della Compagnia di assicurazione, che ha dichiarato di aver effettuato il rimborso di complessivi € 282,80 (polizze vita e impiego). Nella *email* della Compagnia del 5.11.2020 è indicato il CRO: pertanto il pagamento è provato, anche se la ricorrente non dà atto della ricezione del predetto importo.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 789,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente ha applicato il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 789,00, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 789,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA